



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. GENERALE 499 DEL 10/05/2023

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE”. CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5: DETERMINA A CONTRARRE.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2022, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 254 del 31.12.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2023/2025;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente “Codice di comportamento interno” del Comune di Vigonza, di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 15/01/2014 (e succ. modifica delibera G.C. 48 del 9/4/2014), di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

Vista la delibera di G.C. n. 17 del 22.02.2023 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. per il triennio 2023/2025;

Premesso che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU è stato pubblicato, in attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 l'avviso che vede come obiettivo la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025, la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;

Visti:

- l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'avviso pubblico del 3 marzo 2022, prot. n. 12213, di differimento dei termini per l'inoltro delle candidature alle ore 15.00 del giorno 31 marzo 2022; l'avviso pubblico del 31 marzo 2022, prot. n. 18898, di ulteriore differimento dei termini per l'inoltro delle candidature alle ore 17.00 del giorno 1° aprile 2022;
- l'avviso pubblico del 15 aprile 2022, prot. n. 23992, recante nuova apertura dei termini per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno, con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione 7 settembre 2022, n. 236, recante destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- il decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- la nota pervenuta l'11.10.2022 al prot. n. 85446 con la quale il Direttore Generale dell'Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi PNRR del Ministero dell'Istruzione ha comunicato l'ammissione a finanziamento dell'intervento candidato dal Comune per la spesa complessiva di € 1.620.000,00 in località Perarolo – Via Atene e contestualmente ha invitato il Comune all'avvio delle fasi successive previste per l'attuazione dell'intervento;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 dell'8.05.2023 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico/economico rafforzato del valore complessivo da quadro economico, di € 1.736.000,00, così suddiviso:

- € 1.317.125,61 per l'esecuzione dei lavori;
- € 42.169,39 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 376.705,00 per somme a disposizione dell'Ente;

DATO ATTO che la copertura dell'opera è garantita da:

- contributo di € 1.620.000,00 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- contributo di € 116.000,00 finanziato con il Fondo Opere Indifferibili 2023;

EVIDENZIATO, che, pena la perdita del contributo di cui sopra, il Comune è tenuto a rispettare le seguenti scadenze temporali:

- Aggiudicazione dei lavori entro il 31 maggio 2023;
- Avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023;
- Conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025;
- Collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026;

DATO ATTO che la tempistica necessaria per ultimare gli iter burocratici necessari per incaricare un professionista per la redazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori in parola, redigere e presentare i due progetti di cui sopra e infine predisporre ed esperire la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori non consentono al Comune di Vigonza (PD) di garantire il rispetto della scadenza del affidamento dei lavori entro il 31 maggio 2023;

RAVVISATA, quindi, la necessità di doversi provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento, congiunto, della progettazione definitiva - esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE”, sulla base del progetto di fattibilità tecnico/economico rafforzato, sopra richiamato;

ATTESO che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D.Lgs n. 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”;

DATO ATTO che:

- il 12 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»*, il c.d. «Decreto Semplificazioni»;
- il 30.07.2021 è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la *«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

DATO ATTO, che l'art. 47, comma 5, della L. n. 108/2021, per le sole procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ammette espressamente l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

EVIDENZIATO, che il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), con il parere n. 1115 del 30 novembre 2021, ha ribadito la possibilità di bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE);

ATTESO che il citato art. 47, comma 5, della L. n. 108/2021, stabilisce la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;

CONSTATATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ex art. 33, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione Appaltante, giusta convenzione in data 20.01.2021 Rep. n. 0567;

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

EVIDENZIATO, che a conferma dei valori economici espressi nel quadro economico di progetto, è stato predisposto uno schema di calcolo della parcella professionale per i servizi tecnici oggetto dell'affidamento congiunto di cui trattasi, dalla quale emerge che il valore quantificato per l'affidamento dei servizi tecnici di € **136.390,09 (oltre Cassa e IVA)**;

SINTETIZZANDO, quindi, il valore complessivo dell'affidamento congiunto «progettazione/esecuzione» dell'intervento oggetto del presente provvedimento, ammonta complessivamente ad € **1.495.685,09** di cui € **1.359.295,00** (oltre IVA 10%) per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ed € **136.390,09** (oltre Cassa e IVA 22%) per l'affidamento della progettazione;

ATTESO, quindi, che sulla base di quanto stabilito dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, laddove si stabilisce che in caso di contratti che hanno, in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto, determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli parziali, all'appalto di cui al presente provvedimento di applicazione dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto

deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto;

DATTO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. n. 77/2021, stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante «*procedura negoziata*», senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di:

- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00;
- almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATTO ATTO, altresì, di quanto segue:

- l'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le Stazioni Appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le Stazioni Appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l'art. 1, comma 4, della L. n. 120/2020, prevede che la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la Stazione Appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

RICORDATO, con riferimento alle tipologie di gara previste dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, che il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24.09.2020 ha espressamente chiarito che «*Non si tratta di una disciplina facoltativa [quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora giugno 2023], quelle contenute all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione*»;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della più volte citata legge n. 120/2020, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate debba avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e che gli operatori economici vengano individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici esistenti;

ATTESO che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che "dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le Stazioni Appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alla dislocazione territoriale; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti";

VISTA la attuale crisi derivante dal caro materiali, a causa della quale si può affermare che la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate, non solo può facilitare la velocizzazione degli affidamenti e dell'esecuzione, ma può determinare la buona riuscita non solo della procedura ma anche dell'esecuzione stessa; ciò visto l'aumentare delle procedure deserte, nonché delle richieste di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità a cui si assiste negli ultimi mesi;

CONSIDERATO, in merito all'aspetto della «*diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate*» introdotto dalla normativa in parola in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale, alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17.12.2020, quanto segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi, che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- in particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;

- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:

- caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
- importo dell'appalto;
- luogo di esecuzione;
- incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
- assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto congiunto della progettazione, definitiva - esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. n. 77/2021;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «prezzo più basso», ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 10 (dieci) ditte, scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente «OG1» per una classifica non inferiore alla terza bis;
- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 120/2020, evitando di invitare imprese che già hanno lavorato o stanno lavorando per il Comune nell'ultimo anno;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, alla luce dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di

appalto che, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

VISTO l'art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di stabilire che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:

- Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;
- Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie «OS3» e « OS30», che, pertanto, possono essere integralmente subappaltate;

EVIDENZIATI, rispetto a quanto previsto dall'art. 47, commi 4, 5 e 7 della L. n. 108/2021 e dal decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, i seguenti aspetti peculiari del contratto e della procedura per l'appalto di cui al presente provvedimento:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'art. 79, comma 1, del DPR n. 207/2010, ossia:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.
- il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «*struttura tecnica ed organizzativa*», sia di un «*adeguato organico*», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessaria;
- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento diversi dal prezzo, per la valutazione delle offerte;

ATTESO che in data 08.05.2023 sono state attivate le procedure per l'ottenimento dei pareri necessari e previsti dalla normativa con l'Indizione della Conferenza di Servizi preliminare per realizzazione del nuovo asilo nido ai sensi dell'art. 14, c. 3, della L. n. 241/1990 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima;

DATO ATTO, quindi, che, salvo violare le norme di qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

RITENUTO, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47, comma 7, della L. n. 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, commi 4 e 5, della L. n. 108/2021;

ATTESO che per il presente progetto di investimento è stato ottenuto il CUP E45E22000250006;

ATTESO che per l'espletamento delle procedure di gara è stato generato il CIG 98147636A5;

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici" relativo a lavori, servizi e forniture" ed il DPR n. 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo all'art. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il Regolamento di organizzazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00,

DETERMINA

1. LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;

2. DI AVVIARE, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - CUP E45E22000250006 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU;

3. DI STABILIRE, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 quanto segue:

- Fine del contratto: realizzazione nuovo asilo nido comunale;
- Oggetto del contratto: appalto integrato ex art. 47, comma 5, della L. n. 108/2021, di cui al CPV 45214100-1;
- Importi in appalto: € 1.495.685,09 di cui € 1.359.295,00 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ed € 136.390,09 per l'affidamento della progettazione definitiva - esecutiva;
- Termine per la consegna del progetto definitivo - esecutivo: **90 (novanta)** giorni;
- Termine di esecuzione dei lavori: **450 (quattrocentocinquanta)** giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura pubblica, sottoscritta digitalmente dalle parti;

4. DI AGGIUDICARE l'appalto congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 della L. n. 108/2021, che deroga fino al 30.06.2023 l'articolo 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016;

5. DI ADOTTARE, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante offerta a ribasso unico da applicare sia all'importo posto base d'appalto per la progettazione definitiva/esecutiva sia all'importo «a corpo» posto a base d'appalto per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;

6. DI INVITARE alla procedura negoziata complessivamente n. **10 (dieci)** imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del DPR n. 207/2010, scelte tra quelle iscritte nella piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla Centrale di Committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;

7. DI NON RENDERE pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016;

8. DI GARANTIRE ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto di fattibilità tecnico/economico rafforzato, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;

9. DI DARE ATTO che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;

10. DI STABILIRE di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa;

11. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti :

- Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;
- Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie «OS3» e «OS30», che, pertanto, possono essere integralmente subappaltate;

12. DI STABILIRE, per le motivazioni meglio descritte in premessa, che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, commi 4 e 5, della L. n. 108/2021;

13. DI DARE ATTO, che l'art. 2.31 del Capitolato Speciale d'appalto - norme amministrative, prevede l'apposita clausola di revisione prezzi in ottemperanza all'art. 29 del D.L. n. 4/2022 (convertito con L. n. 25/2022);

14. DI INCARICARE la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006), sulla base della convenzione precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, giusta convenzione con il Comune di Vigonza (PD) in data 20.01.2021 Rep. n. 0567;

15. DI ATTRIBUIRE, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, carattere di assoluta ed inderogabile urgenza all'appalto, in quanto l'aggiudicazione dello stesso deve intervenire entro il giorno 31 maggio 2023;

16. DI ACCERTARE la somma di € 1.620.000,00 al Bilancio di previsione 2023/2025 - Anno 2023, Cap. n. 40200.01.0077 Voce "PNRR M4C1I1.1 CUP E45E22000250006 costruzione asilo nido" e la somma di € 116.000,00 al Bilancio di previsione 2023/2025 - Anno 2023, Cap. n. 40200.01.0088 Voce "PNRR M4C1I1.1 CUP E45E22000250006 costruzione asilo nido F.O.I. 2023";

17. DI IMPUTARE la spesa per la realizzazione dell'opera quantificata in € 1.736.000,00 come da quadro economico in premessa indicato, al Bilancio di previsione 2023/2025 – Anno 2023, così suddivisa:

- € 1.620.000,00 al Cap. n. 12012.02.0014 Voce "PNRR M4C1I1.1 CUP E45E22000250006 costruzione asilo nido";

- € 116.000,00 al Cap. n. 12012.02.0018 Voce “PNRR M4C1I1.1 CUP E45E22000250006 costruzione asilo nido F.O.I. 2023”;

18. DI CONDIZIONARE la conclusione dei rapporti obbligazionali con l’aggiudicatario dell’appalto all’ottenimento dell’autorizzazione al trasferimento dell’edificio nella nuova area di Via Paolo VI° da parte dell’Unità di Missione referente;

19. DI VERSARE all’Autorità Nazionale Anticorruzione la somma di € 660,00, sottoimpegnando la spesa all’impegno di cui al punto 17., prevedendo sin da ora che il pagamento avverrà mediante MAV alle future scadenze previste dalla suddetta Autorità;

20. DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento è il Dirigente Arch. Alessandro Piva e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE”. CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5: DETERMINA A CONTRARRE.

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

L’ISTRUTTORE Simionato Francesca	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Paolo Baracco / INFOCERT SPA Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
--	---